

Accordo tra il Comune di Magliano Alpi ed il Comune di Collesalveti (LI) a fini di collaborazione per la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER)

Con il presente atto a valere ai sensi di legge

TRA

il Comune di Magliano Alpi (C.F. 00454320045), rappresentato dal Sindaco Arch. Marco Bailo, nato a xxx, il xxx e domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. xxx del xxx;

E

Il Comune di Collesalveti (C.F. 00285400495), rappresentato dal Sindaco Adelio Antolini, nato a xxx il xxx e domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune, d'ora in poi denominata per brevità xxx a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. xxx del xxx;

PREMESSO

- che l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della medesima legge;
- che tale strumento si configura come mezzo per tradurre le interazioni tra le volontà degli Enti Locali e di altre Amministrazioni Pubbliche in relazione ad interventi, programmi, progettualità ed opere richiedenti il contributo fattivo degli stessi;
- che per gli accordi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 le caratteristiche peculiari si rinvencono sostanzialmente in due elementi di natura operativa:
 - a) l'estrema flessibilizzazione dello strumento negoziale, in grado di consentire la realizzazione di interazioni effettive tra i soggetti stipulanti;
 - b) il "peso" relativo dell'accordo sulle dinamiche economico-sociali delle comunità locali di riferimento degli Enti interessati;
- che l'art. 15 della L. n. 241/1990 può essere considerato una norma di chiusura nell'ambito degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, in quanto consente sempre la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche senza un qualsivoglia collegamento con un procedimento già avviato ed anche senza lo scopo della definizione di interessi pubblici;
- che a favore degli accordi tra diverse amministrazioni pubbliche vi è la ragione per cui il pubblico interesse si presenta, sotto il profilo delle amministrazioni che devono provvedere alla sua tutela, non come un'entità unitaria, ma come una realtà frazionata (ciascuna organizzazione amministrativa se ne occupa sotto uno specifico profilo);
- che utilizzare il suindicato strumento d'intesa per disciplinare lo svolgimento in forma semplificata delle varie fasi di un'attività procedimentale di competenza del Comune costituisce soluzione ottimale per razionalizzare le interazioni con altri soggetti pubblici, in chiave di miglioramento sostanziale delle attività al fine di pervenire all'effettivo raggiungimento di obiettivi comuni;
- che per sostenere l'utilizzo esteso di tali accordi in relazione alle attività rispetto alle quali essi incidono in termini regolativi risulta necessario prefigurare una serie di indirizzi, che consentano uno sviluppo omogeneo di tali azioni da parte dei Settori/Servizi dell'Amministrazione;
- che in relazione al complesso dei procedimenti amministrativi per la **costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER)** risulta necessario configurare soluzioni collaborative tra il Comune di Magliano Alpi e Collesalveti per pervenire alla migliore esecuzione dell'attività progettuale, organizzativa e gestionale;

- che l'accordo tra amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. lgs. 50/2016, trattandosi di atto finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Riferimenti generali

Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'accordo

Oggetto del presente Accordo è la definizione delle misure organizzative e procedurali volte a facilitare e gestire la collaborazione tra il Comune di Magliano Alpi e Collesalvetti in relazione alla costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi, alla stesura dello Statuto, alla relazione con gli Enti regolatori (GSE, ARERA), ai criteri di individuazione e scelta delle piattaforme digitali di gestione dei flussi energetici, alla collaborazione con Enti di ricerca (ENEA, RSE, Energy Center del Politecnico di Torino, ecc.).

Il rapporto di collaborazione tra le Parti si pone i seguenti obiettivi:

- utilizzare in modo virtuoso la capacità del Comune di Magliano Alpi di diffondere le competenze e le conoscenze sviluppate nel processo di costituzione sul proprio territorio della "prima CER d'Italia", denominata *Energy City Hall*;
- abilitare il Comune di Collesalvetti ad agire come catalizzatore sistemico per lo sviluppo locale attraverso la propria natura di Ente pubblico aggregatore;
- massimizzare i vantaggi dell'evoluzione normativa che vede lo Stato italiano recepire rapidamente le Direttive europee del Clean Energy Package (2018/2001-RED II e 944/2019); in particolare le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) - entità di diritto privato partecipabili da Enti pubblici, cittadini e imprese - rappresentano il soggetto capace di acquisire incentivi per l'autoconsumo energetico che possono essere veicolati anche per supportare lo sviluppo locale e combattere la povertà energetica;
- sfruttare efficacemente le risorse che saranno rese disponibili a livello regionale e nazionale;
- favorire sinergie operative con il settore privato, che beneficia di una normativa fiscale estremamente favorevole che favoriscono il rinnovo del parco edilizio e dei contesti urbani.

Art. 3

Modalità di esecuzione delle attività

Le misure per la razionalizzazione della collaborazione in relazione alla costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) è definita in termini generali nel modo seguente:

- Il Comune di Magliano Alpi, attraverso le competenze dei propri funzionari, assicura il supporto al Comune di Collesalvetti nell'espletamento delle procedure previste per la costituzione di una o più CER (es. istruttoria sul portale GSE, stesura dello Statuto, modello organizzativo);
- Il Comune di Collesalvetti potrà richiedere il coinvolgimento del *Gruppo Operativo di Comunità (GOC)*, costituito per la realizzazione e gestione della CER "Energy City Hall" del Comune di Magliano Alpi;
- Il Comune di Collesalvetti, attraverso risorse locali (dipendenti comunali o soggetti privati) o soggetti all'uopo incaricati assicura la raccolta dei dati e delle informazioni necessari;
- Il Comune di Magliano Alpi, in collaborazione con soggetti pubblici e privati locali e/o con soggetti all'uopo indicati dal Comune di Collesalvetti e/o -se richiesto dal Comune di Collesalvetti - con il proprio GOC, fornisce supporto all'individuazione della CER, al suo dimensionamento in termini di utenti da aggregare, di interventi

di efficientamento a livello di involucro edilizio e di sistemi impiantistici da effettuare e di impianti di produzione da installare. Per le CER si punterà ad individuare più scenari possibili di aggregazione degli utenti, valutando anche la combinazione di diverse opzioni di efficientamento energetico e di produzione da fonti rinnovabili;

- Il Comune di Collesalvetti individua modalità per coinvolgere sul proprio territorio gli utenti finali (pubblici e privati) interessati a partecipare alla CER, anche tramite *Manifestazioni di Interesse* pubbliche. I dati amministrativi, anagrafici e relativi ai consumi energetici degli utenti finali interessati a aderire alla CER, nonché la loro stessa manifestazione di interesse all'adesione, saranno reperiti dal Comune di Collesalvetti o da soggetti da essa delegati, nel rispetto della tutela dei dati personali;
- Il Comune di Magliano Alpi fornisce l'esperienza acquisita per installare un servizio di piattaforma digitale (hardware e software) per il rilievo e la gestione (ad es. storicizzazione, analisi statistiche, ecc.) dei dati energetici delle CER, che potrà fungere da infrastruttura abilitante per la governance energetica del territorio. La piattaforma dovrà mettere a disposizione strumenti digitali per la rilevazione dei dati di produzione e consumo di energia e per la gestione e ottimizzazione dei flussi attraverso apposita piattaforma IoE (Internet of Energy) anche tramite l'adozione di tecnologia blockchain per la gestione distribuita dei database (immutabilità, trasparenza, tracciabilità); la gestione dei flussi economico-finanziari ivi comprese le eventuali incentivazioni; l'acquisto di energia in forma aggregata; la vendita di energia e servizi correlati. La scelta della piattaforma è di competenza del Comune di Collesalvetti.

Art. 4

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile con provvedimento espresso della Giunta Comunale.

Art. 5

Oneri finanziari

La sottoscrizione del presente accordo non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corresponsività tra le stesse.

Art. 6

Responsabili dell'accordo

Per il Comune di Magliano Alpi, la responsabilità istituzionale e amministrativa è del Sindaco, Arch. Marco Bailo. La responsabilità tecnica ed attuativa del Presidente del Comitato Scientifico della CER *Energy City Hall*, ing. Sergio Olivero.

Per il Comune di xxx

Art. 7

Uso di sedi e strumentazione per formazione e attività tecniche

Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività tecniche e formative presso le proprie sedi collocate presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Art. 8

Copertura assicurativa ed accesso alle strutture

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicato per iscritto.

Art. 9

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Art. 10

Titolarietà dei risultati

La titolarità dei risultati dell'attività svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.

Qualora nel corso dell'attività svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Art. 11

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Art. 12

Riservatezza

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
- c) impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- e) restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Art. 13

Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione,

perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Comune di Magliano Alpi, con sede presso il Municipio in via Langhe 61 (CN), nella persona del legale rappresentante il Sindaco Marco Bailo. La PEC è comune.maglianoalpi@legalmail.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è xxx
- Per il Comune di Collesalvetti con sede comunale in 57014 Collesalvetti (LI) piazza della Reubblica n. 32, nella persona del legale rappresentante il Sindaco Adelio Antolini. La PEC è comune.collesalvetti@postacert.toscana.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati è xxx

Art. 14

Controversie

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010

Art. 15

Firma digitale e registrazione

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta a termini di legge.

Data,

Per il Comune di Magliano Alpi	Per il Comune di Collesalvetti
Il Sindaco Arch. Marco Bailo	Il Sindaco Ing. Adelio Antolini
.....

.....